

IVA

Provvida di fondi per l'esecuzione del mandato esclusa da Iva

di Marco Peirolo

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta all'istanza di intervento n. 275 del 18 luglio 2019](#), ha fornito chiarimenti sulle **modalità di compilazione della fattura elettronica** in caso di **provvida di fondi per l'esecuzione del mandato con rappresentanza**.

Il caso rappresentato è quello di una **società cd. "letturista"**, che svolge l'**attività di conteggio delle spese condominiali** per approvvigionamento idrico e riscossione dai singoli condomini delle quote di competenza.

Il **contatore del consumo idrico** è unico e l'ente distributore emette una sola fattura, soggetta a Iva, nei confronti del condominio per i **consumi complessivi registrati dal contatore condominiale**. Il compito della società istante è di **ripartire la spesa** proporzionalmente tra i condomini e di **raccogliere da ciascuno di essi la provvida** per pagare la fattura.

In sostanza, l'istante:

- invia a ciascun condomino una **fattura per l'addebito sia della quota parte del proprio corrispettivo per il servizio reso**, soggetta a Iva, sia della quota parte di spesa per il servizio idrico ad esso riferibile;
- **riversa all'ente distributore** le somme riscosse dai condomini, al netto del suo compenso, a titolo di pagamento della fattura emessa nei confronti del condominio.

Il dubbio sottoposto all'esame dell'Agenzia delle Entrate è diretto a sapere come debba essere qualificata, ai fini dell'Iva, la **componente di spesa per il servizio idrico addebitata a ciascun condominio**.

Nella risposta all'intervento, il rapporto tra i singoli condomini, l'amministratore di condominio e l'istante viene ricondotto allo schema giuridico del **mandato con rappresentanza** ([articolo 1131 cod. civ.](#)), **con delega ad un terzo** (nella specie, l'istante) **per la ripartizione delle spese** ([articolo 1123 cod. civ.](#)), in quanto gli **atti giuridici** compiuti dal **delegato** sono immediatamente riferibili ai **mandanti** (nella specie, i condomini).

Dal punto di vista dell'Iva, allo schema del **mandato con rappresentanza** si applica l'[articolo 15, comma 1, n. 3, D.P.R. 633/1972](#), in base al quale **non concorrono a formare la base imponibile** "le somme dovute a titolo di rimborso delle **anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate**".

In ogni caso, affinché le somme addebitate al mandante siano escluse dalla base imponibile è necessario che le medesime siano **accessorie ad una operazione principale soggetta a Iva**, posta in essere tra le stesse parti.

Si rientra in questa fattispecie, per **esempio**, nell'ipotesi in cui il **soggetto passivo "A"** sostiene dei **costi "in nome e per conto" del soggetto passivo "B"** al quale vengono successivamente addebitati nella fattura relativa all'operazione principale (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero in un documento distinto, purché connesso alla citata fattura.

Per contro, il riaddebito si considera **escluso da Iva** ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#) – in base al quale non costituiscono cessioni di beni *“le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”* – qualora le spese addebitate alla controparte siano svincolate dall'operazione principale, cioè siano **meramente accessorie, occasionali e non necessarie** all'attività di colui che le ha sostenute.

Affinché, però, il riaddebito non sia riconducibile ad una **prestazione generica di fare, non fare o permettere**, imponibile Iva ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), tra le parti non deve esistere uno **specifico rapporto sinallagmatico** riconducibile ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi.

Ciò detto, nella risposta all'interpello in esame, l'Agenzia ha confermato che la **previsione di esclusione** dalla base imponibile per le **anticipazioni in nome e per conto** si applica anche quando le somme sono **anticipate dal mandante al mandatario** o ad un suo delegato come **provvista di fondi per l'esecuzione del mandato** ([risoluzione 133/E/2004](#)).

Ed è proprio questa l'ipotesi che si verifica nella fattispecie considerata, in cui il **mandante** (nella specie, il singolo condomino) corrisponde anticipatamente al soggetto **delegato** (nella specie, l'istante) le **somme per l'esecuzione del mandato con rappresentanza**, cioè il pagamento all'ente distributore.

Tali importi si qualificano come **“provvista di fondi”** per l'esecuzione del mandato e, quindi, **non concorrono a formare la base imponibile** ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, n. 3\), D.P.R. 633/1972](#), restando fermo l'obbligo, per l'istante, di **contabilizzare distintamente le somme in questione** al fine di individuarne la successiva destinazione, per esempio mediante un **modulo intestato al committente dell'ordine** e a quest'ultimo rimesso per ottenere l'anticipazione ([risoluzione 427019/1987](#)).

Riguardo alla compilazione della **fattura elettronica**, le indicazioni che precedono implicano, pertanto, che la componente di **spesa per il servizio idrico addebitata a ciascun condomino** sia valorizzata nel **campo “NI escluso Iva ex articolo 15”**.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)